

AVV. MAURIZIO QUARTA
Via Trieste, 42 - 73058 Tuglie
Tel./Fax 0833.596028



AA 06
Comune di Ugento
Protocollo Generale
N. 0000132/A del 05/01/2016
Titolarlo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice **Maria Paola** Sanghez, ha emesso la seguente

SENTENZA

Resa, ai sensi dell'art.281 *sexies* c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 262/13 R.G. Trib.

TRA

ROMANO FRANCO

Rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Quarta, giusta mandato a margine del atto di citazione, procuratore domiciliatario

- attore -

CONTRO

COMUNE DI UGENTO, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore

Rappresentata e difesa dall'avv. Roberto G. Marra, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, ed in virtù di Delibera G.C. di Ugento n.69 del 16.4.2013, procuratore domiciliatario

- convenuto -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con deliberazione del consiglio comunale del Comune di Ugento n.8 dell'8.6.1998 contenente la determinazione dei criteri generali per la dichiarazione di opera di pubblico interesse e le relative determinazioni sulla base della Legge Regionale n.3 del 20.1.1998, venivano fissati i criteri generali, in forza dei quali il Comune di Ugento

06

AI SETTORI

<input checked="" type="checkbox"/>	SINDACO + <i>guro</i>
<input type="checkbox"/>	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	Affari Generali <i>Sts G</i>
<input type="checkbox"/>	Bilancio e Programmaz.
<input type="checkbox"/>	Lavori Pubblici
<input checked="" type="checkbox"/>	Urbanistica <i>of</i>
<input type="checkbox"/>	Politica Municipale
<input type="checkbox"/>	Servizi Demografici
<input type="checkbox"/>	Servizi Socio Ass.
<input type="checkbox"/>	Scuole e Pubblica Istr.
<input type="checkbox"/>	Commercio A.A. P.P.
<input type="checkbox"/>	S.U.A.P.
<input type="checkbox"/>	Museo e Biblioteca

avrebbe provveduto, in presenza di formali richieste corredate da adeguata progettazione, alla dichiarazione delle opere di pubblico interesse, la cui eventuale approvazione del progetto, avrebbe costituito variante del vigente strumento urbanistico, ai sensi del combinato disposto degli artt.3, 3 comma, 4 e 6 della L. Regionale n.3 del 20.1.1998 in deroga alla L. Regionale n.30 dell'11.5.1990, entrambe della Regione Puglia, e che: *"...per accelerare le procedure connesse alla realizzazione degli interventi...il responsabile dell'ufficio tecnico congiuntamente con i tecnici incaricati per la redazione della variante del P.R.G. (cioè l'ing. Franco Romano) cureranno l'istruttoria urbanistico-edilizia"* con autorizzazione al sindaco di coordinare i lavori e di dare immediata comunicazione dell'incarico al tecnico prescelto.

Per ottemperare a quanto previsto nella sopradetta deliberazione del consiglio comunale del Comune di Ugento n.8 dell'8.6.1998 e così: *"...per accelerare le procedure connesse alla realizzazione degli interventi..."* veniva data comunicazione dell'incarico all'ing. Franco Romano cui faceva seguito il formale atto di accettazione dell'incarico da parte dello stesso datato 11.8.1998 con il quale, inoltre, lo stesso professionista proponeva un compenso forfettario, oltre Iva, limitato alla attività da compiersi sino alla data del 30.9.1998.

Sostiene l'attore che l'attività istruttoria di specie affidatagli, in realtà, continuava ben oltre il 30.9.1998 e si sostanziava nell'esame di ben 80 progetti, rispetto ai 30 originariamente preventivati nel periodo indicato, e, per i quali era stato determinato il compenso forfettario, come risulta dalla copia dei verbali della Commissione Comunale. L'ing. Franco Romano provvedeva all'incarico di cui innanzi e chiedeva il pagamento della propria prestazione professionale, con il limite originariamente concordato, come risulta dalla nota del 4.11.1998, ottenendo solo il pagamento di £.5.000.000 (pari ad euro 2.582,28). Rimasti infruttuosi i tentativi per ricevere il pagamento delle prestazioni professionali che gli competevano, richiedeva ed otteneva la liquidazione da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce per £.75.398.440 (pari ad euro 38.940,04) comprensiva di Cassa ed Iva, con £.916.000 (pari ad euro 473,07) per spese ed oneri della liquidazione, che comunicava con la raccomandata a.r. n.6791 dell'1.7.2000.

Pertanto, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Casarano -, ottenendo il decreto ingiuntivo n.292 del 21/28.11.2000, che



veniva opposto dal Comune di Ugento. Si incardinava il conseguente giudizio distinto al n.39/2001 R.G. del Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Casarano -, in cui si costituiva l'opponente, odierno attore, proponendo domanda subordinata ex art.2041 c.c. e segg. di indebito arricchimento. Il giudizio si concludeva con la sentenza n.115 del 31.5/3.6.2010 che accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo, statuendo inoltre l'inammissibilità della domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento proposta dal professionista opposto.

Con l'atto di citazione del 20.2.2013, ritualmente notificato, l'attore ing. Franco Romano conveniva in giudizio il Comune di Ugento per sentire riconoscere e dichiarare il proprio diritto a vedersi corrispondere dal Comune convenuto l'importo di cui alla specifica professionale e cioè per euro 38.940,04 (pari a £.75.398.440) comprensiva di Cassa ed Iva, con euro 473,07 (pari a £.916.000) per le spese e gli oneri della liquidazione da parte dell'Ordine Professionale, assunta quale parametro di riferimento sostanziale, e, come posta a base del presente atto, in relazione all'attività professionale compiuta dallo stesso professionista in favore del Comune di Ugento e per il beneficio tratto dallo stesso Comune di Ugento, applicandosi alla fattispecie il disposto degli art.2041 c.c. e segg. ed oltre agli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia ex art.9 della L.143/1949 a far tempo dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione della specifica avvenuta con la raccomandata 1.7.2000 e sino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna del convenuto Comune di Ugento in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento in favore dell'attore ing. Franco Romano della predetta somma per euro 38.940,04 (pari a £.75.398.440) comprensiva di Cassa ed Iva, con euro 473,07 (pari a £.916.000) per le spese e gli oneri della liquidazione da parte dell'Ordine Professionale, ovvero di quella maggiore o minore che sarà accertata e determinata nell'ambito del presente giudizio, ed oltre agli interessi sulla stessa ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia ex art.9 della L.143/1949 a far tempo dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione della specifica avvenuta con la raccomandata 1.7.2000 e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori fiscali e di legge.

Si costituiva ritualmente il Comune convenuto, chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'attore, ed in subordine, per il riconoscimento e la declaratoria, nel caso di



eventuale sentenza di condanna, della riduzione del 50% del compenso spettante a titolo di indennizzo ex art.2041 c.c. e "*...solo per metà dell'attività professionale che dovesse accertarsi essere stata espletata, con detrazione della somma di £.5.000.000 (pari ad euro 2.582,28) a suo tempo ricevuta dal comune*", infine perché qualunque somma a liquidarsi in favore del professionista non fosse comprensiva degli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto ex art.9 L.143/49. Con vittoria di spese e compensi di lite.

Instauratosi il contraddittorio tra le parti la causa veniva istruita con l'acquisizione di documenti, con l'interrogatorio formale dell'attore e con l'assunzione dei testi. Quindi, precisate le conclusioni all'udienza del 26.10.2015, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art.281 *sexies* c.p.c. all'udienza del 3.12.2015, con termine alle parti per il deposito di note conclusive.

In data odierna, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso la causa con sentenza letta in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il giudice che la domanda di indebito arricchimento proposta dall'ing. Franco Romano sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, se pur con le limitazioni di cui appresso .

Preliminarmente sulla richiesta di cancellazione della frase "*è a dir poco scorretto*" riportata nella comparsa di costituzione del Comune convenuto alla pagina 11, osserva il giudice che da una attenta lettura dell'intero periodo tra l'altro evidenziato con sottolineatura dal convenuto : "*il sistema in base al quale lo stesso è pervenuto alla quantificazione della somma per cui ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo è, a dir poco, scorretto*" si evince chiaramente che la frase "*è a dir poco scorretto*" non è riferita al professionista ing. Franco Romano, ma al metodo usato per quantificare la somma richiesta per il compenso. Pertanto, ritenuta tale considerazione quale normale diritto di critica, questo giudice ritiene che tale espressione non comporti alcuna offesa all'ing. Romano, ma sia una critica al metodo utilizzato per la quantificazione del compenso.

Nel merito risulta documentalmente ed è stato provato con i testi che l'ing. Franco Romano abbia svolto l'incarico professionale conferitogli con la deliberazione del consiglio comunale del Comune di Ugento n.8 dell'8.6.1998, collaborando unitamente

al geom. Rino Giannuzzi, Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, ed alla presenza dell'ex assessore Antonio Mauro, delegato dal Sindaco per coordinare i lavori dei tecnici incaricati dell'istruttoria dei vari progetti. Risulta, altresì, documentalmente ed è stato confermato dai testi che le pratiche analizzate dagli stessi siano state complessivamente 80 e che l'incarico fissato fino al 30.9.1998 si sia protratto anche nel mese di ottobre 1998. In particolare, è emerso dalle testimonianze assunte che l'attività svolta congiuntamente dal geom. Giannuzzi e dall'ing. Romano, ed alla presenza dell'ex assessore Mauro si sia esplicitata nei giorni 21 e 24 agosto, 2, 9 e 25 settembre, nonché il 6 e 8 ottobre con un orario che durava dalle 15,00 alle 20,00/21,00. Inoltre, come risulta documentalmente ed è stato anche confermato dai testi le pratiche trattate nei giorni predetti dall'attore sono state esattamente 76. Di queste buona parte furono esaminate nel tempo previsto cioè fino al 30.9.1998, mentre le restanti furono esaminate nelle altre due sedute di ottobre.

Sostiene il Comune convenuto di non aver conseguito alcun vantaggio (*utilitas*) dalla prestazione professionale dell'ing. Romano svolta unitamente al geom. Giannuzzi perché non è stata oggetto di alcuna concreta utilizzazione e, comunque, la legge regionale n.3 del 20.2.1998 fu abrogata prima che i progetti approdassero al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Rileva il giudice che secondo la recente sentenza della Suprema Corte a sezioni unite (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 26/05/2015 n° 10798) il requisito speciale del riconoscimento dell'*utilitas* non ha alcun fondamento normativo, per cui i presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento, a prescindere dalla veste pubblica o privata del soggetto che ha conseguito la locupletazione, sono sempre e soltanto quelli previsti dagli artt. 2041 e 2042 c.c.. Valorizzano, a tal proposito, il principio costituzionale del diritto di azione contro gli atti della pubblica amministrazione, scolpito negli artt. 24 e 113 della Costituzione, reputando inammissibile, anche in considerazione del carattere residuale dell'azione *de qua*, che la tutela del privato venga obliterata da una scelta - peraltro discrezionale - del soggetto pubblico. Enfatizzano, inoltre, la *ratio* dell'azione di cui all'art. 2041 c.c., che è quella di approntare, attraverso il riconoscimento di un indennizzo, un rimedio ad una situazione di iniquità generata da arricchimenti senza causa o da spostamenti patrimoniali ingiustificati, notoriamente vietati dall'ordinamento.

A parere del Supremo Consesso nella sua più autorevole composizione, detti principi ben si possono coniugare con l'esigenza di tutela delle finanze pubbliche, atteso che è consentito all'Ente di non subire oneri economici non preventivati dimostrando di non aver voluto l'arricchimento, ovvero che questo si è verificato a sua insaputa.

Pertanto, concludono nel senso che la disciplina dettata dal codice in tema di azione di ingiustificato arricchimento ha portata generale per cui, ove tale azione venga promossa contro la P.A., non è più necessario il requisito del riconoscimento dell'*utilitas*.

Di conseguenza, ai fini del riparto degli onere probatori, l'attore deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'altrui *locupletatio*, la sua correlativa *deminutio patrimonii* e l'assenza di una giusta causa, oltre all'insussistenza di altre azioni, mentre la P.A. deve eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o che di esso non fu consapevole.

Nel caso in esame, l'attore ha adempiuto all'*onus probandi* mentre il Comune convenuto non ha assolutamente dimostrato che l'arricchimento non fu voluto o che di esso non fu consapevole, anzi è stato dimostrato l'esatto contrario.

Occorre anche aggiungere che secondo quanto dichiarato dal teste geom. Lucrezio "*che il vantaggio derivato al Comune di Ugento dall'opera dell'ing. Romano è consistito nel fatto che il Comune ha utilizzato l'attività istruttoria svolta dall'ing. Romano a proprio vantaggio per dare corso all'esame dei progetti che furono presentati in virtù della legge n.3*".

Sulla base di tali considerazioni ritiene il giudice di accogliere la domanda di indebito arricchimento avanzata dall'ing. Franco Romano nei confronti del Comune di Ugento, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore.

Per quanto attiene alla liquidazione dell'indennizzo spettante all'attore, esso va calcolato, nei limiti dell'arricchimento dell'ente, con riguardo all'entità della effettiva perdita patrimoniale subita dal professionista, da accertarsi tenendo conto sia delle spese anticipate per l'esecuzione sia del mancato guadagno che lo stesso avrebbe ricavato dal normale svolgimento della sua attività professionale nel periodo di tempo dedicato invece alla esecuzione dell'opera utilizzata dall'ente pubblico. A tal fine la parcella redatta in ossequio alla tariffa professionale può essere usata come parametro valutativo per desumere il risparmio dell'Ente e per stabilire il limite massimo dell'indennizzo.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Car".

(Cass., 26 novembre 1984, n. 6981, in *Mass.* 1986, Cass., 23 giugno 1992, n.7694, in *Mass.*, 1992, Cass., 27 giugno 1994, n. 6182, in *Mass.* 1994).

Ritiene, però, il giudice che, come risulta documentalmente, l'incarico è stato svolto dall'ing. Romano congiuntamente al geom. Giannuzzi e, pertanto, l'importo della parcella deve essere considerata non nel suo intero ma per la metà della somma portata. Pertanto, il compenso spettante all'ing. Romano sarà pari ad €. 38.940,04 : 2 cioè ad €. 19.470,02, cui occorre detrarre €. 2.582,28, somma già corrisposta dal Comune e che non risulta sia stata detratta dal professionista, e così pari ad €. 16.887,74, oltre ad €. 473,07 per spese ed oneri della liquidazione.

Ritiene però il giudice di non poter liquidare gli interessi moratori, così come richiesto dall'attore, in quanto la copiosa giurisprudenza allegata si riferisce alla liquidazione di una parcella effettuata con ritardo, mentre nel caso in esame la parcella viene utilizzata solo come parametro per la liquidazione dell'indennizzo dovuto a seguito di azione di indebito arricchimento.

Pertanto, ritiene il giudice che la richiamata giurisprudenza non sia applicabile al caso in esame, essendo dovuti, in tale caso, solo gli interessi legali.

Inoltre, ai sensi dell'art.79 del decreto del "fare" (D.L.21.6.2013 n.69) e dell'art.118 Disp.Att.c.p.c. : *"La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta concisa esposizione dei fatti rilevanti decisivi della causa e delle ragioni giuridiche della decisione dei principi di diritto su cui la decisione e' fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa"*.

Pertanto, il giudice ritiene di aderire alle argomentazioni dell'attore come riportate nelle note conclusionali e negli altri atti di causa, ai quali fa espresso riferimento.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice Maria Paola Sanghez definitivamente decidendo sulla domanda dell'ing. Franco Romano nei confronti del Comune di Ugento, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore :



1. Accoglie la domanda per le ragioni di cui in premessa e dichiara che il Comune di Ugento, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, è debitore nei confronti dell'ing. Franco Romano a titolo di indennizzo della somma di €.17.360,81, oltre agli interessi legali dal di della domanda e sino all'effettivo soddisfo.
2. Condanna il Comune di Ugento, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'ing. Franco Romano che si liquidano in €. 2.500,00, oltre a €.500,00 per spese, ed oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge ;

Lecce, 3.12.2015



Il giudice

Maria Paola Sanghez

REPUBBLICA ITALIANA - IN FOME DELLA LEGGE

Comendiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale rilasciata per la prima volta in forma esecutiva per uso esecuzione forzata

A richiesta del Av. M. Quante x Romano Franco

Lecce, li - - 22 DIC - 2015

IL CANCELLIERE



F. CANCELLIERE
Dott. Gianni Luca Pole

E' copia autentica
Lee

22 DIC. 2015



IL CANCELLIERE
Dott. Gianni Luca Pole

Avv. Maurizio QUARTA
c.f. - QRTMRZ60L13L462K
VIA TRIESTE 42 - 73058 TUGLIE
tel / fax 0833596028
e - mail avvmaurizioquarta@tiscali.it
P.E.C.: avvmaurizioquarta@pec.it

Relata di notifica: lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio NEP presso la Corte di Appello di Lecce, istante l'ing. Franco Romano ed ove occorra l'avv. Maurizio Quarta, ho notificato copia dell'antescritta sentenza esecutiva al Comune di Ugento con sede in Ugento alla piazza A. Colonna in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, mediante invio in plico postale raccomandato con ar



461509

STAMPED RECEIPT
Date: _____
Name: _____
Address: _____
City: _____
State: _____
Zip: _____
Total: 0.25
Card # _____
MUNICIPAL EDUCATION

28 DEC 2013

**Servizio notil
atti Giudi**

N. 48100 del

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

(firma) CORTE DI APPELLO DI LECCE

UFFICIALE GIUDIZIARIO
(ALATI)

Avvertenze

Sella

AG



76659321372-0

questi essere consegnata ad uno della famiglia od a persona adetta alla casa od a servizio del destinatario, purché trattasi di persona sana di mente e di età maggiore di quattordici anni.

Postaraccomandata
AR

100766593213720 73059

31001 73100 LECCE CENTRO
(LE)

Posteitaliane

31.12.2015 12.11
Euro 007.70



Spitt.

Colonne olive

piatta A (Colonna)

Ugento

73059

IMPORTANTE PER GLI UFFICI POSTALI. Se il destinatario o le persone alle quali è autorizzata la consegna rifiutino di firmare la ricevuta di ritorno o rifiutino il piego, sarà fatta menzione sulla ricevuta stessa che deve essere subito restituita al mittente. Il piego deve rimanere depositato all'Ufficio Postale per dieci giorni, trascorsi i quali sarà restituito al mittente coll'annotazione *Rifiutato dal destinatario «Compiu': giacenza»*.

